Statuto

Associazione Parco Val Calanca

Approvato il 29 novembre 2019 dall'Assemblea dell'Associazione Parco Val Calanca, modificato in assemblea il 7 dicembre 2022







I. Disposizioni generali

Articolo 1 Nome e sede dell'Associazione

- 1. Con il nome Parco Val Calanca è costituita ad Arvigo un'associazione senza fine di lucro ai sensi dei presenti Statuti e degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC).
- 2. L'associazione è iscritta nel registro di commercio.

Articolo 2 Scopo e obiettivi

- L'associazione ha per scopo la gestione di un Parco naturale regionale nella fase d'istituzione (Parco Val Calanca) ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 23e segg. LPN).
- 2. Nel contesto di questo scopo l'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi di ordine superiore:
 - a. Gli spazi vitali, la flora e la fauna indigene sono mantenuti, curati e valorizzati al fine di favorire la biodiversità.
 - b. Lo sviluppo qualitativo del paesaggio è incentivato grazie alla collaborazione tra i Comuni del Parco Val Calanca e gli attori coinvolti.
 - c. Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta.
 - d. Il parco crea le condizioni per facilitare la promozione dei prodotti locali e la collaborazione tra aziende e favorisce lo smercio e la disponibilità dei prodotti.
 - e. La vita sociale e le opportunità di incontri per la popolazione sono promosse e incentivate dal parco.
 - f. I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti e valorizzati tramite offerte formative e di sensibilizzazione.
 - g. Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità.
 - h. Le collaborazioni con la rete di attori attivi dentro il parco sono consolidate sul medio-lungo termine.

II. Appartenenza

Articolo 3 Soci

- 1. Sono soci i Comuni politici, il cui territorio giurisdizionale si trova completamente o parzialmente nel perimetro del Parco Val Calanca (Comuni di Buseno, Calanca, Rossa, Santa Maria i. C. e Mesocco).
- 2. Terzi possono divenire soci sostenitori dell'Associazione. La qualità di socio sostenitore non conferisce alcun particolare diritto di partecipazione.

Articolo 4 Adesione

- 1. I Comuni diventano soci con l'adesione all'assemblea costitutiva.
- 2. L'assemblea dei soci decide l'ammissione di nuovi Comuni del parco quali soci a richiesta del relativo Comune e nel contesto di un progetto di estensione del perimetro che includa il nuovo socio.
- 3. I soci sostenitori sono ammessi con la loro dichiarazione di adesione, e del pagamento del contributo annuale di cui all'art. 18 cpv. 2.

Articolo 5 Cessazione dell'appartenenza/esclusione

- L'appartenenza di un Comune del parco alla scadenza del contratto sottoscritto dai comuni e con un preavviso di disdetta di sei mesi per la fine di un anno civile, la prima volta per la fine del 2020, quella dei soci sostenitori con esplicita dichiarazione di disdetta, possibile in ogni momento, oppure con l'omissione del pagamento del contributo minimo.
- 2. I Comuni politici uscenti perdono ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 3. L'assemblea può escludere dall'Associazione i Comuni del parco che violano lo scopo dell'Associazione, disattendono gravemente i suoi interessi o non corrispondono il contributo dovuto.

III. Organizzazione

Articolo 6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'assemblea dei delegati,
- b. il comitato direttivo,
- c. il segretariato,
- d. il gruppo di accompagnamento,
- e. l'ufficio di revisione.

Articolo 7 Assemblea dei delegati

- 1. L'assemblea dei delegati è l'organo superiore dell'Associazione.
- 2. L'assemblea dei delegati si compone dei delegati dei Comuni del parco. I Comuni sono rappresentati complessivamente da 12 delegati, di cui quattro delegati del Comune di Rossa, tre del Comune di Calanca, due del Comune di Buseno e due del Comune di Santa Maria i. C. Il Comune di Mesocco è rappresentato da un delegato. I Comuni designano i loro delegati e ne regolano la sostituzione.
- 3. L'assemblea ordinaria dei delegati è tenuta una volta l'anno al più tardi a fine giugno.
- 4. La convocazione all'assemblea dei delegati deve essere inviata per scritto dal comitato direttivo ai delegati almeno 30 giorni prima, con l'indicazione degli oggetti trattati e delle proposte.
- 5. Ogni assemblea dei delegati regolarmente convocata può validamente deliberare se i Comuni promotori sono rappresentati. Il presidente comunica inizialmente quanti voti sono presenti. Una proposta è accettata, se ottiene più della metà dei voti presenti. A parità di voti, esso è respinto. È riservato il cpv. 7.
- 6. Per le nomine vale la maggioranza relativa.
- 7. Deliberazioni secondo l'art. 9 cpv. 2 lett. a-c richiedono l'accettazione di 3/4 di tutti i delegati.
- 8. Ogni delegato ha il diritto di formulare proposte alla prossima assemblea e di pretendere l'inserimento di oggetti da trattare nell'ordine del giorno, se tali oggetti sono di competenza dell'assemblea. Le proposte devono essere presentate almeno due mesi prima della successiva assemblea dei delegati.
- 9. Il comitato direttivo oppure i delegati dei Comuni possono in ogni tempo pretendere che entro due mesi sia tenuta un'assemblea straordinaria dei delegati, indicando gli oggetti da trattare.

Articolo 8 Diritto di voto

Ogni delegato dei Comuni ha diritto a un voto.

Articolo 9 Competenze dell'assemblea dei delegati

- 1. L'assemblea dei delegati elegge:
 - a. il/la presidente, il/la vicepresidente e gli altri membri del comitato direttivo;
 - b. l'ufficio di revisione.
- 2. L'assemblea dei delegati delibera:
 - a. l'ammissione e l'esclusione di Comuni del parco;
 - b. l'emanazione e la modifica degli Statuti;
 - c. l'ammontare dei contributi dei soci sostenitori;
 - d. l'accensione di mutui pluriennali;
 - lo scioglimento dell'Associazione incluso l'impiego del patrimonio ad avvenuta liquidazione;
- 3. L'assemblea dei delegati approva:
 - a. l'emanazione e la modifica di regolamenti secondo l'art. 16;
 - b. il rapporto di gestione del comitato direttivo;
 - c. il conto annuale (incluso lo scarico al comitato direttivo);
 - d. il preventivo;
 - e. la pianificazione quadriennale con la pianificazione finanziaria;
 - f. il piano di gestione.

Articolo 10 Comitato direttivo

- 1. Il comitato direttivo si compone da un/una presidente, del/della vicepresidente e da uno fino a tre altri membri, ed è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2. I Comuni di Rossa, Calanca, Buseno e Santa Maria i. C. sono rappresentati nel Comitato direttivo.
- 3. Ogni Comune promotore designa il/i suo/i delegato/i.
- 4. Il direttore/la direttrice del segretariato funge da segretario con diritto di voto consultivo.
- 5. La presidenza e i membri del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni. Per il resto il comitato direttivo si costituisce da sé.

Articolo 11 Compiti del comitato direttivo

- 1. Il comitato direttivo cura gli interessi dell'Associazione in tutte le questioni, per le quali non è esplicitamente competente l'assemblea dei delegati. Al comitato direttivo spettano in particolare i seguenti compiti:
 - a. esecuzione delle decisioni dell'Associazione e in generale la conduzione degli affari;
 - b. convocazione dell'assemblea dei delegati;
 - decisioni concernenti l'avvio di processi, il distanziarsene e la stipulazione di transazioni;
- 2. Le competenze finanziarie del comitato direttivo sono definite dal regolamento di gestione.

Articolo 12 Segretariato

- 1. Il comitato direttivo nomina la direzione del segretariato, composta da un direttore/una direttrice e gli altri collaboratori della direzione.
- 2. La dimensione, la composizione del segretariato e i suoi compiti sono disciplinati nel regolamento di gestione.

Articolo 13 Diritti di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del/della presidente o di un altro membro del comitato direttivo e con il direttore/la direttrice o uno dei suoi sostituti.

Articolo 14 Gruppo di accompagnamento

- 1. Il comitato direttivo e l'amministrazione sono affiancati dal gruppo di accompagnamento.
- 2. Il gruppo di accompagnamento deve rappresentare i principali gruppi d'interesse della Val Calanca con al massimo un rappresentante per gruppo d'interesse. I gruppi d'interesse e le attività del gruppo di accompagnamento sono disciplinati in un rispettivo regolamento.
- 3. L'esistenza e l'attività del gruppo di accompagnamento sono limitate alla durata dell'incarico. Il gruppo di accompagnamento può sottoporre proposte al comitato direttivo, ma non ha capacità decisionale propria.

Articolo 15 Ufficio di revisione

- 1. L'assemblea nomina un ufficio di revisione abilitato ai sensi della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.
- 2. L'ufficio di revisione è nominato per un esercizio annuale. Il suo incarico termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. La rielezione è possibile.

Articolo 16 Regolamenti

- 1. Il regolamento di gestione disciplina i compiti e l'organizzazione del segretariato, del gruppo di accompagnamento così come le competenze finanziarie del comitato direttivo e del segretariato.
- 2. Il regolamento del gruppo di accompagnamento disciplina i compiti e l'organizzazione dello stesso.
- 3. Il regolamento per la remunerazione disciplina le indennità e gli emolumenti degli organi dell'Associazione (art. 6).
- 4. Il comitato direttivo può emanare altri regolamenti; gli stessi devono essere sottoposti per approvazione all'assemblea dei delegati.

IV. Finanziamento

Articolo 17 Raccolta di fondi

Il fabbisogno finanziario è coperto tramite:

- a. contributi della Confederazione;
- b. contributi del Canton Grigioni;
- c. contributi dei soci e dei soci sostenitori;
- d. entrate dagli sponsor;
- e. altri stanziamenti da terzi e legati;
- f. altre entrate dell'ente responsabile del parco, in particolare entrate dalla gestione del parco.

Articolo 18 Contributi dei soci in particolare

- 1. Il contributo annuale del Comune di Rossa è di al minimo CHF 18'500.-, del Comune di Calanca di al minimo CHF 15'000.-, del Comune di Buseno di al minimo CHF 5'500.- e del Comune di Santa Maria i. C. di al minimo CHF 6'000.-.
- 2. Il contributo di soci sostenitori ammonta almeno a CHF 50.- annui. Il membro sostenitore può liberamente aumentare il contributo.

V. Diverse disposizioni e entrata in vigore

Articolo 19 Restituzioni

Alla fuoriuscita di un membro o di un membro sostenitore dall'Associazione e allo scioglimento dell'Associazione non sussiste alcun diritto alla restituzione dei contributi pagati.

Articolo 20 Impiego dei mezzi allo scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento e chiusura dell'Associazione o di decadenza dello scopo attuale dell'Associazione, l'assemblea dei delegati stabilisce la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 21 Responsabilità

Per gli obblighi dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. I soci sono esonerati da qualsiasi obbligo finanziario personale, in particolare anche dall'obbligo di versamenti suppletivi.

Articolo 22 Foro

Eventuali divergenze tra singoli organi dell'Associazione oppure tra organi e soci concernenti l'applicazione degli Statuti e di regolamenti sono decise dai tribunali ordinari alla sede dell'Associazione.

Articolo 23 Entrata in vigore

Le modifiche degli statuti, approvati nell'assemblea dei delegati del 7 dicembre 2022, entrano in vigore il 1° gennaio 2024 previo accordo del Cantone e della Confederazione.

| Graziano Zanardi | Anton Theus |
|------------------|----------------|
| Presidente | Vicepresidente |